PARERE

Il chirurgo Tizio esegue un intervento di ernia discale recidivante alla paziente Caia.

Nell'esecuzione dell'intervento Tizio recide la vena e l'arteria iliaca.

Tizio disponeva dunque tempestivamente il ricovero di Caia presso un nosocomio attrezzato per un intervento urgente di riparazione vascolare, ma senza esito giacché la paziente decedeva a seguito della grave emorragia.

Tizio veniva quindi tratto a giudizio con l'accusa di omicidio colposo in relazione all'erronea esecuzione dell'intervento di ernia discale recidivante per avere violato le regole precauzionali di non agire in profondità superiore a 3 centimetri e di non procedere ad una pulizia radicale del disco erniale, per evitare complicanze connesse alla lesione dei vasi presenti in quella parte dell'organismo.

Nel corso del processo si accerta che Tizio, nello svolgimento dell'intervento, si è attenuto alle linee guida e alle buone pratiche mediche solidamente riconosciute presso la comunità scientifica che prescrivono, in caso di operazione tesa alla asportazione radicale dell'ernia discale di spingere in profondità lo strumento chirurgico, senza escludere la possibilità di

penetrare nell'organismo in misura superiore ai 3 centimetri e di procedere ad una pulizia radicale del disco erniale, proprio al fine di evitare la recidiva.

Sempre durante il processo emerge che le condizioni organiche della paziente non sconsigliavano tale tipo di manovra operatoria e che, anzi, Caia aveva eseguito una serie di esami clinici preliminari onde accertarsi che potesse sottoporsi ad un intervento di rimozione radicale di ernia del disco, idoneo ad eliminare rischi di recidiva in cui la stessa era, dopo un precedente intervento, già incorsa.

Sulla base di queste premesse il candidato, nella veste di legale di Tizio, verifichi se nella fattispecie in esame l'accusa di omicidio colposo elevata nei confronti dell'imputato è fondata.